

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 384-12507/2019

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2000
postì suini da produzione (di oltre 30 kg)
Sede installazione: Comune di Villafranca Piemonte (TO) – Frazione San
Giovanni, 1
Gestore : Società Agricola La Pineta s.s.
Sede legale: Comune di Villafranca Piemonte (TO) – Via Cavour, 9
C.F.: 04555090010
Codice azienda: 017161

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 29/03/2019, ns. prot. 28850/2019, la Società Agricola La Pineta s.s. ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Villafranca Piemonte (TO) – Frazione San Giovanni, 1, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante della categoria 6.6. b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- il progetto prevede l'ampliamento dell'allevamento suinicolo esistente, attualmente costituito da quattro porcilaie, mediante la costruzione di altri due ricoveri, con aumento da 1.980 a 4.327 posti per capi suini; a fronte del superamento della soglia di 3.000 suini da ingrasso individuata dall'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/06, è stato previsto l'assoggettamento a procedura di verifica di VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 l.r. 40/98 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/06;
- in data 18/04/2019, ns. prot. 35880/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06; il procedimento di verifica di VIA è stato coordinato con il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è stata, quindi, indetta la conferenza dei servizi in forma simultanea, unica per entrambi i procedimenti;
- in data 06/06/2019 è stato effettuato dai responsabili del procedimento di AIA e di verifica di VIA, coadiuvati dai tecnici della Città metropolitana e dai veterinari dell'ASLTO3, un sopralluogo istruttorio presso l'installazione;

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

- in data 12/06/2019 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi a cui hanno partecipato i responsabili del procedimento di AIA e di verifica, i referenti della direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera, gli ispettori dell'ARPA, i veterinari dell'ASLTO3 ed il gestore dell'installazione;
- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento. Per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione inoltrata con nota prot. 53162 del 18/06/2019;
- in data 18/06/2019 con prot. n. 50565 è stato formalizzato il parere della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera in merito alla valutazione previsionale d'impatto acustico relativo all'attività di allevamento dell'installazione;
- in data 20/06/2019 con D.D. n.225-6868 è stata stabilita, per il progetto di ampliamento dell'allevamento di suini all'ingrasso esistente proposto da La Pineta, l'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale;
- in data 29/08/2019, ns prot. 72885, il gestore ha richiesto ed ottenuto la proroga a presentare, entro il 17/09/19, le integrazioni richieste dalla conferenza dei servizi, che sono state, quindi, inoltrate con nota ns. prot. 77513/2019 ed implementate in data 21/10/2019, con nota ns. prot. n. 88704;

RILEVATO CHE:

- l'allevamento in esame consta attualmente di 4 porcilaie di capacità totale di 1.980 posti suino da ingrasso e rientra tra gli impianti ed attività per i quali è prevista l'autorizzazione in via generale di cui alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 518 del 6 luglio 2012, ai sensi dell'art. 272 c. 2 del d.lgs n. 152/2006;
- il gestore intende aumentare il numero di animali allevati fino a un massimo di 4.327 capi, ampliando l'allevamento suinicolo esistente con la costruzione di altri due ricoveri;
- l'aumento del numero di capi allevati supera la soglia di 2.000 posti per suini da produzione di oltre 30 kg per cui l'attività di allevamento è assoggettata all'AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa

- normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
 - i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che, per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA, si debba fare riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
 - nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;

VALUTATO CHE:

- le tecniche adottate in allevamento risultano sostanzialmente conformi alle BAT e i livelli di prestazione e le emissioni, calcolate sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano nell'intervallo definito dalle Conclusioni sulle BAT;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria suini da ingrasso:
 - a. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0,1-2,6 kg/NH₃/posto animale/anno (il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6 kg/NH₃/posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale); la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
 - b. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 7,0 e 13,0 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
 - c. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 3,5 e 5,4 kg di P₂O₅ escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
- per la determinazione dell'ammoniaca emessa in atmosfera il gestore ha utilizzato fattori di emissione tratti da letteratura ed in particolare dal Bref del 2017 (Tab. 4.102); tuttavia, durante l'istruttoria si è stabilito di utilizzare il nuovo software denominato Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, basato sulle tecniche di allevamento e sui metodi di calcolo delle emissioni

previsti nelle Conclusioni sulle BAT e che considera nel calcolo tutte le tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera; i livelli di NH₃ sono pari a 1,98 kg/posto animale/anno per le porcilaie 1,2,3, e 4 e pari a 1,85 kg/posto animale/anno, per le porcilaie 5 e 6;

- per la determinazione dell'azoto e fosforo escreto il gestore ha calcolato il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali (come previsto dalla specifica BAT n.24 delle Conclusioni sulle BAT); i livelli di azoto totale escreto sono risultati pari a 11,4 kg N/capo/anno ed i livelli di fosforo escreto pari a 2,60 kg P₂O₅/capo/anno;
- i livelli effettivi di azoto e fosforo escreto e di ammoniaca emessa in atmosfera devono essere determinati annualmente dal gestore con i metodi decritti nelle conclusioni sulle BAT sulla base delle reali condizioni di esercizio dell'anno in esame (numero di capi allevati, azoto escreto, tecniche applicate);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare, secondo le modalità definite dal DM n. 95 del 15 aprile 2019, svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R; il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- per l'ampliamento e l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico dalla quale si evince che l'azienda non presenta criticità in tale ambito;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;
- lo scarico delle acque reflue presente nell'installazione risulta autorizzato dal comune di Villafranca Piemonte con Autorizzazione n. 12/2012 del 16/05/2013; tuttavia essendo originato dai servizi igienici dell'abitazione destinata ai dipendenti dell'impresa, e quindi all'attività produttiva, deve essere ricompreso nel presente atto;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, da Società Agricola La Pineta (prot. n. TO00/PUA/2018/1714 del 28/12/18);
- l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 resa dal legale

rappresentante dell'impresa, prevista dall'art. 88, c. 4-bis nel caso di decorrenza del termine rilascio della comunicazione antimafia e con le condizioni risolutive di cui allo stesso articolo;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano i requisiti per rilasciare alla Società Agricola La Pineta s.s. l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il DM n.95 del 15 aprile 2019: "Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)- Modalità per redigere la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera V-bis del D.lgs 152/2006";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lgs. 7 luglio 2011 , n. 122 di attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO CHE:

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di autorizzare la Società Agricola La Pineta s.s. all’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Villafranca Piemonte, f.ne San Giovanni, 1, per lo svolgimento dell’attività di allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) rientrante nella categoria 6.6 b) dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all’installazione in oggetto per l’esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs.

- 152/06;
- l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
 - l'autorizzazione per lo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II, parte III del d.lgs. 152/06 (già autorizzato con del Comune di Villafranca Piemonte n. 12/2012 del 16/05/2013);
3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
- che qualora l'esito della richiesta inviata alla Prefettura di Torino di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative alla voltura (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Villafranca Piemonte, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 15 novembre 2019

NL

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini

Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione Società Agricola La Pineta s.s. sita in Comune di Villafranca Piemonte
ALLEGATO A

Indice generale

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	10
2. Applicazione BAT.....	12
3. Condizioni generali.....	20
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	21
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	22
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	22
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	25
8. Emissioni in atmosfera.....	26
9. Emissioni nelle acque.....	27
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	29
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	29
12. Emissioni sonore.....	30
13. Report ambientale.....	30
14. Inizio attività.....	32
15. Comunicazioni agli Enti.....	32

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	n. capi all'accasamento: 4.500 posti suino > 30 kg
	n. capi a fine ciclo: 4.327 posti suino > 110 kg

Presso l'installazione è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 15 giorni.

Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti di circa 25-30 kg e si conclude al raggiungimento del peso di 160 kg (suino pesante) dopo circa 180 giorni.

Consistenza d'allevamento

La capacità massima dell'installazione è riportata nella tabella n. 1.

Il numero di animali accasabili (suino > 30kg), pari a 4.500 capi, è computato considerando la consistenza massima a fine ciclo (suino > 110 kg) che l'installazione può accogliere ai sensi della normativa sanitaria, implementata del 4% per compensare l'eventuale mortalità fisiologica dei suinetti.

La consistenza a fine ciclo, pari a 4.327 capi, si considera a partire dal momento in cui gli animali raggiungono il peso di 110 kg, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, fino ai 160 kg dei capi suini.

E' una facoltà del gestore accasare un numero di capi maggiore del numero di capi a fine ciclo ed è suo onere rispettare le norme sul benessere animale, qualora la mortalità non fosse pari a quanto ipotizzato.

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che l'azienda gestisce direttamente stoccandoli in apposite vasche ed utilizzandoli agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento.

Presso il sito vengono stoccati altresì i liquami zootecnici provenienti da altra UTE della Società Agricola La Pineta s.s., per i quali devono essere rispettate le medesime prescrizioni tecniche dei reflui prodotti nell'installazione.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- dati tecnici dell'installazione

Strutture di stabulazione			
Identificativo	n° posti per suini > 110 kg	Infermeria	Caratteristiche e modalità di stabulazione
Porcilaia 1	476	52	PPF senza corsia esterna di defecazione e fossa

			sottostante
Porcilaia 2	476	36	PPF senza corsia esterna di defecazione e fossa sottostante
Porcilaia 3	476	36	PPF senza corsia esterna di defecazione e fossa sottostante
Porcilaia 4	99	18	PPF con corsia esterna e fossa sottostante
Porcilaia 5 (in progetto)	1.400	40	PTF e vacuum
Porcilaia 6 (in progetto)	1.400	40	PTF e vacuum
Totale	4327	142	
Altri impianti e strutture connesse			
Identificativo	Caratteristiche		
Vasca 1, 2 e 3 (in progetto)	Vasche circolari fuori terra in cemento a pareti verticali, delle dimensioni di H 5 m e D 30 m, per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. La copertura delle vasche 1 e 2 esistenti viene effettuata con crosta naturale, la copertura della vasca n. 3, in progetto, mediante telone in plastica. Il volume utile di ciascuna vasca esistente (1 e 2) e della vasca in progetto (3) sono rispettivamente pari a pari a 3.464 m ³ (con un franco di 10 cm) per un totale di 10.392 m ³ .		
Impianti per l'alimentazione	La razione viene fornita bagnata. La distribuzione avviene mediante un sistema computerizzato ed automatizzato, che prepara la razione dentro i locali cucina ubicati nelle porcilaie 2 e 3 e nella porcilaia 5 le distribuisce nel truogolo tramite tubazioni. Per lo stoccaggio del mangime sono utilizzati silos verticali con bocca di carico chiusa con coperchio.		
Approvvigionamento acqua	N. 2 pozzi da dotare, entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento di riesame di AIA, di un unico misuratore di portata, sul tubo di mandata.		
Climatizzazione	La ventilazione è naturale ad eccezione della porcilaia n.4 in cui è forzata. La regolazione della temperatura nei ricoveri è regolata da una centralina. Il riscaldamento avviene nei soli periodi invernali per le prime fasi del ciclo con soffioni alimentati a gasolio.		
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - impianto di depurazione per il trattamento dei reflui domestici, provenienti dai servizi igienici asserviti all'abitazione e recapitati in acque superficiali (gora di Ferroglio); - cella per lo stoccaggio delle carcasse animali; - gruppo elettrogeno; - cisterna per stoccaggio del gasolio. 		

2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda.

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Applicabilità limitata in quanto l'azienda è esistente. La distanza dal centro abitato di Villafranca è circa 1,6 km, e la più vicina abitazione rurale è di circa 600 m. Il trasporto dei suini, e l'approvvigionamento dei mangimi avviene a pieno carico, così come la gestione del liquame, al fine di limitare il numero di viaggi.
2b	Istruire e formare il personale	Il personale dell'azienda viene adeguatamente formato, in particolar modo per quanto riguarda il benessere animale. Inoltre tutti gli addetti hanno frequentato i corsi relativi alla sicurezza sul lavoro ed acquisito i relativi patentini per la guida dei trattori e l'uso del mezzo telescopico.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	E' stato redatto un "Piano di gestione emergenze ambientali".
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	L'azienda attua un piano di ispezioni periodiche al fine di verificare il corretto funzionamento di tutte le strutture/attrezzature presenti. Qualora si riscontrino malfunzionamenti essi vengono ripristinati
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Stoccaggio carcasse in un'apposita cella frigorifero ubicata all'ingresso dell'allevamento.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Adottata

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	L'azienda prevede di registrare mensilmente il consumo d'acqua.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'azienda effettua ispezioni periodiche al sistema di adduzione, eliminando eventuali perdite.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	L'azienda effettua la pulizia delle pavimentazioni durante il periodo di vuoto sanitario con idropulitrici ad alta pressione.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	I ricoveri sono attrezzati con abbeveratoi automatici a succhiotto con erogazione ad libitum.

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	I succhiotti vengono periodicamente verificati e sostituiti (qualora necessario) utilizzando quelli più idonei disponibili sul mercato.

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	I piazzali impermeabilizzati vengono mantenuti puliti. Gli stoccaggi di rifiuti devono essere effettuati in locali coperti, così come quello del gasolio
6 b	Minimizzare l'uso di acqua	Il lavaggio del piazzale viene effettuato solo in casi eccezionali. Il lavaggio delle porcilaie a fine ciclo viene effettuato con idropulitrice a pressione.
6 c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare	L'acqua piovana si infila direttamente nel sottosuolo, senza venire contaminata.
7 a	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Le acque di lavaggio a fine ciclo vengono convogliate nelle vasche di stoccaggio del liquame
7 b	Trattare le acque reflue	Le acque reflue provenienti dai servizi igienici asserviti all'abitazione vengono trattate da fossa imhoff e chiarificatrice, prima dello scarico in corpo idrico superficiale.

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Utilizzo di centraline per la gestione del riscaldamento/raffreddamento.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Adottato unicamente per le nuove porcilaie ed il soffitto delle porcilaie 1,2 e 3.
8d	Impiego di illuminazione efficace sotto il profilo energetico	Per le porcilaie esistenti viene utilizzata illuminazione a neon, per la porcilaia in progetto luci al led o altre a basso consumo energetico.
8h	Applicare la ventilazione naturale	Adottata in tutti i capannoni ad eccezione della porcilaia 4.

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'azienda è esistente. Il recettore più vicino (abitazione agricola) è ubicata a 600 m di distanza ed il centro abitato più vicino (Villafranca Piemonte) si trova a 1,6 km.
10b	Ubicazione attrezzature	L'ubicazione delle attrezzature è tale da contenere le emissioni di rumori: i silos di distribuzione dei mangimi sono adiacenti ai locali adibiti a cucina.
10c	Misure operative	L'allevamento viene gestito da personale qualificato e preparato che rispetta le misure operative indicate nelle BAT Conclusion; la chiusura delle porte avviene, anche, per ovvi motivi di controllo delle temperature e di corretto flusso d'aria all'interno dei ricoveri. Il picco di rumore si concentra durante i pasti che avvengono ad orari irregolari per non innervosire gli animali.
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	L'azienda, di prassi, al momento della sostituzione delle attrezzature ne acquista di nuove a basso livello di emissioni sonore. Le attrezzature che verranno installate nelle nuove porcilaie saranno a bassa rumorosità.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	L'azienda non utilizza lettiera per la stabulazione, applica l'alimentazione ad libitum, l'alimento viene fornito in forma liquida ed utilizza ventilazione naturale in tutte le porcilaie, ad eccezione della porcilaia 4.

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Impianto esistente, con recettori sensibili a circa 600 m ed il centro abitato di Villafranca a 1,6 km
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	Gli effluenti vengono rimossi frequentemente, con vacuum e PTF per per porcilaie 5 e 6 e con soglia a tracimazione (fossa di 2 m di profondità con rimozione in continuo con tubo posto a 30 cm) per porcilaie 1,2,3,4.
13 e	Utilizzare la copertura della struttura di stoccaggio degli effluenti di allevamento	Adottata mediante crosta naturale su Vasca 1 e 2 e mediante telo plastico e palo centrale su Vasca 3. Essendo dotata di un sistema di copertura più efficiente la V3 verrà utilizzata come prima vasca di stoccaggio ed successivamente verranno riempite la V1 e la V2. Le tecniche di copertura devono rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.
13g	Spandimento agronomico	Utilizzo di spandimento con tecnica a bande rasoterra.

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
16 a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame minimizzando il rimescolamento del liquame	Il liquame viene mescolato solamente durante i periodi di spandimento (primavera e autunno).

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	Copertura delle vasche di stoccaggio V1 e V2 con crosta naturale e V3 con telo e palo centrale. Essendo dotata di un sistema di copertura più efficiente la V3 verrà utilizzata come prima vasca di stoccaggio ed successivamente verranno riempite la V1 e la V2. La copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Adottata, in quanto le vasche di stoccaggio del liquame sono in calcestruzzo armato.
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	L'azienda presenta una capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici sufficiente. Si precisa che per la vasca di stoccaggio V3 non viene computato lo stoccaggio delle acque meteoriche, avendo una copertura fissa.
18c	Costruire strutture ed attrezzature a tenuta stagna per la raccolta ed il trasferimento di liquame.	Adottato
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale delle strutture di stoccaggio.	L'azienda svuota le strutture di stoccaggio almeno 2 volte l'anno. In tali occasioni visiona l'interno delle vasche al fine di verificarne la perfetta integrità.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc; - le proprietà limitrofe 	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottata.
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Adottata.
21 c	Spandimento a bande a raso in strisce	Adottato

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	L'incorporazione degli effluenti avviene entro 4 ore; in caso di incidenti meccanici sulle macchine utilizzate per lo spandimento ed eventi meteorologici repentini è possibile che l'azienda interri entro le 12 ore.

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat tool. Ammoniaca: 16,9 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
30a1	Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Adottata, per porcilaia 5 e 6.
30a5	Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato)	Adottata per porcilaia 1,2,3,4. La fossa è di 2 m di profondità, con rimozione in continuo con tubo posto a 30 cm dal fondo.

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale

- precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
 4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
 5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
 6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
 7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
 8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel

caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT

- 30, per l'allevamento di suini, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
 3. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
 4. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfooltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ECRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale

BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA		
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
27b	Stima mediante fattori di emissione	
BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
29b	Consumo di energia elettrica	Annuale
29c	Numero di carburante	Annuale
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese (vedi tabella n. 6.3)	Al termine di ogni ciclo di allevamento
29e	Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento 10R

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per suini da ingrasso.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	7.0 - 13.0 kg N escreto/posto animale/anno

4	Fosforo escreto	3,5-5,4 kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno
30a1 30a5	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini	0,1-2,6 kg di NH ₃ /posto animale/anno. Il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH ₃ /posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale.

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti	
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso		

7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 16 e 18 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio del liquame" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20, 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione
AZIENDA:SEDE OPERATIVA:

Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 16 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di liquame", della BAT 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 30 "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per suini" (cfr paragrafo 2).

I valori di emissione in atmosfera di ammoniacale, metano e protossido di azoto sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25 a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento" (tabella 8.1).

Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-Tool

Ciclo di allevamento	Suino grasso da salumificio 30-160 kg (peso medio 90 kg)
Numero capi	Suini - 4.327
Situazione ricovero (n. capi e tecnica stabulazione)	Porcilaia 1,2,3,4: 2.527 capi, PPF con fossa ridotta Porcilaia 5 e 6: 2.800capi, PTF con vacuum
Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	34% Liquami - 16.b.3 - Crostone naturale 66% Liquami -16.b. 1 - Copertura flessibili
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Liquami - A bande rasoterra + incorporazione entro 4 ore

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Azoto escreto	11,295 kg N/capo/anno = 126 kg N/t _{pv} /a
Effluenti importati	14.148 kg N/a a monte dello stoccaggio
Note	/

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH ₃ del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH ₃ dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	12,998	8,2	36,9
Trattamento	/	/	/
Stoccaggio	7,105	3,526	50,4
Distribuzione	14,590	5,526	63,9
Totale	34,693	16,9	51

Emissione di metano	38,986 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	1,25 Mg/anno

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9. EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque", della BAT 15 "Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido" (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si precisa che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque. Pertanto dovranno essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione presentata al fine del conseguimento del provvedimento richiesto relativamente alle modalità di regimazione e gestione delle acque meteoriche .

Si rammenta, inoltre che è fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

9.2 Scarico delle acque domestiche.

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico delle acque domestiche proveniente dai servizi igienici presenti all'interno dell'installazione.

Codice scarico:	TO1720039
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici a servizio dell'abitazione annessa all'installazione
Recettore	Scarico in acque superficiali (gora di Ferroglio), previo trattamento depurativo delle acque mediante passaggio in fossa sgrassatrice, fossa imhoff e successiva vasca chiarificatrice.

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. il rispetto dei limiti al pozzetto individuato per il campionamento dei reflui domestici, previsti dall'allegato 1 della L.R. 13/90, ovvero delle modalità e dei limiti che verranno indicati dalla Regione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs 152/06;
2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'ambito dell'istruttoria;
3. il divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
4. effettuare con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione

- dell'autorità di controllo;
5. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
 6. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 7. non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dal D.M. n. 95 del 15 aprile 2019. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute

umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Villafranca Piemonte ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

13. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
3. Devono essere altresì allegate le analisi annuali dello scarico delle acque reflue di cui al paragrafo 9.2.
4. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
5. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata "versione pubblicabile" - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a) riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b) tutela della proprietà intellettuale;
 - c) pubblica sicurezza o difesa nazionale;

Tabella 13.1: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	<p>I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati.</p> <p>Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella.</p> <p>Per la presentazione dei risultati dei monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportato in Tabella 13.2.</p>
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 13.2: Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio e GPL per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

14. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA, almeno 60 giorni prima. Le condizioni della presente autorizzazione si intendono decorrere da tale data, mentre prima di tale data si intendono valere le condizioni dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

15. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 15.1, 15.2 e 15.3.

Tabella 15.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Installazione unico misuratore di portata, sul tubo di mandata provenienti dai due pozzi asserviti all'installazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro 6 mesi da emanazione AIA
Inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva 60 giorni prima dell'accasamento

Tabella 15.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 15.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova	- Città metropolitana di	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Torino - ARPA	
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione